

Versione anonimizzata

Traduzione

C-211/19 – 1

Causa C-211/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

6 marzo 2019

Giudice del rinvio:

Miskolci Közigazgatási és Munkügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Miskolc, Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

21 febbraio 2019

Ricorrente:

UO

Resistente:

Készenléti Rendőrség

Nel procedimento avviato da [omissis] UO [omissis] (Tiszakeszi [omissis], Ungheria), ricorrente, nei confronti della Készenléti Rendőrség (Polizia di pronto intervento) ([omissis] Budapest [omissis], Ungheria), resistente, per rivendicare il pagamento di un compenso per servizi straordinari, il Miskolci Közigazgatási és Munkügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Miskolc, Ungheria) [omissis] ha pronunciato la seguente

Ordinanza:

Il presente Collegio avvia un procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 2, punti 1 e 2, della [direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro], e dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Si sottopongono alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni:

- 1 Prima: se l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro debba essere interpretato nel senso che l'ambito di applicazione personale di tale direttiva è delimitato dall'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
- 2 Seconda: in caso di risposta affermativa, se l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, debba essere interpretato nel senso che l'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, non è applicabile agli agenti di polizia membri del personale professionista della Polizia di pronto intervento.
- 3 [omissis] [aspetti procedurali di diritto interno]

MOTIVAZIONE

- 4 Il Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Miskolc) chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di interpretare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2003/88 e l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391.
- 5 **I. Oggetto del procedimento principale e fatti pertinenti**
- 6 Il 1° gennaio 2011, il ricorrente è entrato a far parte dell'organico della squadra della Polizia di pronto intervento come agente di polizia, posizione nella quale è rimasto da tale data. A partire dal 1° settembre 2015, il ricorrente è stato assegnato come poliziotto di pattuglia al Gruppo di dispiegamento per la protezione delle frontiere della Polizia di pronto intervento [di Miskolc] [omissis] [elementi dell'organigramma dettagliato della polizia privi di pertinenza].
- 7 La Polizia di pronto intervento è una divisione del corpo generale di polizia [Országos Rendőr-főkapitányság (Direzione generale della Polizia di Stato, Ungheria); in prosieguo: «DGP»], creata per svolgere compiti specifici. La Polizia di pronto intervento, sotto il comando diretto della DGP, come una divisione autonoma con proprie funzioni e competenze dotata di autorità a livello nazionale,
- 8 a) partecipa all'esecuzione di azioni non pianificate che richiedono un intervento urgente e coordinato e l'intervento di una pattuglia,

[omissis] [disposizioni nazionali che definiscono determinati doveri che possono essere assunti dalla polizia di frontiera in questione che non sono pertinenti nel caso di specie]

- 34 Dal luglio 2015 fino all'aprile 2017 e ai sensi della A Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 11/1998. (IV.23.) ORFK utasítás (circolare della DGP n. 11/1998, del 23 aprile, recante disciplina delle operazioni in pattuglia della Polizia della Repubblica di Ungheria; in prosieguo: la «circolare n. 11/1998»), il ricorrente, come membro di una pattuglia e in stato di allerta, ha preso parte ai compiti di sicurezza frontiera connessi con la situazione migratoria. Durante tale periodo, il servizio di frontiera non ha avuto luogo presso la sede di servizio generale di Miskolc (nord-est), ma nella parte meridionale del confine, nel distretto di Csongrád. In tale periodo, la sede di servizio principale del ricorrente era sia presso il Centro di addestramento della polizia di Szeged, sia presso la Delegazione della polizia di frontiera di Szeged, o presso gli uffici della Delegazione di Mórahalom. Nell'ambito della sorveglianza di frontiera, il ricorrente era tenuto a svolgere funzioni generali di polizia in conformità alla normativa applicabile al riguardo.
- 35 Il superiore del ricorrente, nell'esercizio del suo potere di direzione, ha organizzato, in relazione al servizio di frontiera, servizi straordinari e di guardia che eccedevano l'orario del servizio ordinario e che dovevano essere svolti nell'ambito di un servizio in pattuglia.
- 36 Il datore di lavoro ha trattato il periodo del servizio di guardia come periodo di riposo. Durante i servizi di guardia, il ricorrente doveva tenersi costantemente a disposizione della resistente per poter partire in missione entro un brevissimo periodo di tempo. Era obbligato ad aspettare e riposare indossando l'uniforme anche durante il riposo e mantenendo a portata di mano il resto dell'equipaggiamento e dell'armamento di polizia. Ciò implicava che, per essere pronto a svolgere le funzioni assegnategli dalla resistente, egli doveva partire in meno di quindici minuti quando la pattuglia era in stato di allerta elevata e in meno di un'ora quando era in stato di allerta generale, vale a dire che, nella pratica, egli doveva tenersi pronto a svolgere qualsiasi tipo di missione. Pertanto, durante il periodo di guardia, il ricorrente non poteva muoversi liberamente né lasciare, durante il riposo, il luogo (o la caserma) in cui doveva trovarsi, designato dalla resistente. L'acquisto degli articoli necessari per la vita quotidiana (tra cui, ad esempio, alimenti, prodotti per l'igiene o sigarette) poteva essere effettuato, previa specifica autorizzazione, solo da una persona a ciò designata che si occupava anche delle medesime esigenze degli altri membri del personale.
- 37 La resistente non ha considerato come orario di lavoro tale periodo di guardia (in cui il ricorrente rimaneva a sua disposizione).
- 38 **Domanda del ricorrente**

- 39 Il ricorrente ritiene che durante il periodo di guardia egli stesse in realtà svolgendo un servizio in stato di allerta, eccedente l'orario di servizio ordinario giornaliero, per il quale aveva diritto a ricevere un compenso per servizi straordinari anziché un'indennità di guardia. Ritiene parimenti che il tempo corrispondente al servizio in stato di allerta debba considerarsi interamente orario di lavoro.
- 40 Il ricorrente sostiene che, ai sensi della circolare n. 11/1998, la finalità del servizio in stato di allerta è di mantenere la pattuglia in condizione di poter essere impiegate per lo svolgimento dei propri compiti il più rapidamente possibile. Ciò comprende la concentrazione, il dispiegamento e l'intervento della pattuglia, la costituzione, se necessario, di squadre o gruppi di squadre di servizio, la fornitura delle risorse materiali necessarie per l'intervento della pattuglia, la preparazione dell'unità e il suo mantenimento al livello operativo stabilito. Il servizio in stato di allerta ha inizio quando si raggiunge il livello di allerta determinato e perdura finché l'allerta non viene revocata o finché non si verifica il passaggio ad altre attività. La pattuglia che presta servizio in stato di allerta — come succedeva nel caso della partecipazione del ricorrente durante il periodo oggetto della controversia — deve essere in grado di eseguire i compiti specificati in meno di 15 minuti in stato di allerta elevata e in meno di un'ora in stato di allerta generale. Il ricorrente sostiene che si trovava in stato di allerta generale.
- 41 Lo stesso datore di lavoro riconosce che, per il pieno svolgimento delle funzioni, il ricorrente doveva essere disponibile in qualsiasi momento e per questo motivo ha designato il Centro di addestramento di polizia di Szeged come luogo di residenza durante il periodo di guardia.
- 42 Il ricorrente contesta l'applicazione al periodo di allerta della nozione di servizio di guardia ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, della a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (legge n. XLII del 2015 che disciplina il rapporto giuridico del servizio del personale professionista dei corpi che svolgono funzioni di polizia; in prosieguo: la «legge n.º XLII del 2015»), giacché, ai sensi di tale disposizione, durante il periodo di guardia il ricorrente avrebbe potuto scegliere liberamente il suo luogo di residenza fuori dalla sede di servizio e si sarebbe potuto muovere liberamente, invece durante tale periodo egli aveva dovuto permanere nel luogo stabilito dalla resistente ed era obbligato ad iniziare immediatamente l'esecuzione dei compiti stabiliti dal suo superiore gerarchico.
- 43 Il ricorrente invoca inoltre quanto disposto dall'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), della legge n. XLII del 2015, in base al quale si deve ritenere che egli fosse in servizio anche mentre era in situazione di disponibilità.
- 44 Parimenti, egli richiama quanto previsto dall'articolo 103, paragrafo 1, della legge n. XLII del 2015, ai sensi del quale ha rispettato l'ordine dei suoi superiori gerarchici di non lasciare la sua caserma.

45 Analogamente, il ricorrente invoca l'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2003/88 e la sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa C-518/15 (punti 57 e 59).

46 **Controricorso**

47 Nel suo controricorso nel merito, la resistente confuta la base giuridica della domanda del ricorrente e ne chiede il rigetto.

48 Secondo la resistente, il ricorrente ha presentato la sua domanda in relazione a tutti i suoi servizi prestati in pattuglia. Essa ritiene che, nel caso del ricorrente, si applichi quanto disposto nell'articolo 141, paragrafo 1, della legge n. XLII del 2015 (in base al quale il superiore gerarchico può obbligare il membro del personale professionista, al di fuori del periodo di prestazione del servizio e nell'interesse dello stesso, a tenersi pronto ad entrare in servizio in un luogo — diverso dalla sede di servizio — in cui possa essere localizzato e dal quale possa essere chiamato in qualsiasi momento per svolgere le sue funzioni), e sostiene che non contravviene a quanto previsto in tale articolo il fatto che solo alcuni membri del personale in questione possano lasciare il luogo stabilito per il servizio di guardia, né tanto meno la circostanza che si vieti al personale di lasciare il luogo stabilito. La necessità di tenere a portata di mano l'attrezzatura e l'armamento individuale e il dovere di indossare la divisa durante il riposo costituiscono circostanze che possono rientrare nell'espressione «pronto a intervenire» della disposizione succitata. La resistente ritiene che il ricorrente classifichi erroneamente come servizio straordinario il modo in cui si è concretizzato il servizio di guardia nel contesto delle circostanze specifiche (situazione migratoria). Essa nega che tale periodo di guardia fosse un servizio in stato di allerta.

49 **Disposizioni di diritto nazionale applicabili nel caso di specie**

50 **Legge n. XLII del 2015**

51 Articolo 102, paragrafo 1, lettera a):

52 Il membro del personale professionista ha i seguenti obblighi in relazione alla prestazione del servizio:

53 a) tenersi pronto a intervenire nel luogo e momento specificati, mantenere tale condizione e adempiere al suo incarico per tutta la durata del servizio e tenersi a disposizione a tal fine.

54 Articolo 103, paragrafo 1. Durante la prestazione del servizio, un membro del personale professionista deve eseguire gli ordini dei suoi superiori gerarchici, tranne nel caso in cui ciò comporti la commissione di un reato.

55 Articolo 141, paragrafo 1. Il superiore gerarchico può obbligare un membro del personale professionista a trovarsi in un luogo — diverso dalla sede di servizio —

in cui sia raggiungibile e in cui dal quale possa essere pronto a intervenire fuori dall'orario e nell'interesse del servizio, e dal quale possa essere inviato in missione in qualsiasi momento.

56 Ai sensi dell'articolo 364, paragrafo 1, numero 5, tale legge, unitamente ai decreti che vengano adottati secondo quanto previsto negli articoli 340 e 341, traspone la direttiva 2003/88.

57 **A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Legge n. XXXIV del 1994 sulla polizia)**

58 Articolo 58, paragrafo 1. Gli agenti di polizia possono essere impiegati in pattuglie

[*omissis*]

60 b) per neutralizzare situazioni di concentrazione di masse che mettano in pericolo la vita o la sicurezza dei beni delle persone o per prevenire atti violenti che possano avere tali conseguenze e per arrestarne gli autori;

[*omissis*] [disposizioni nazionali non pertinenti]

68 j) negli altri casi previsti dalla legge.

69 **A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (decreto del governo n. 329/2007, del 13 dicembre, sugli organi di polizia e mediante il quale si disciplinano i compiti e i poteri degli organi di polizia)**

70 Articolo 1. L'organo centrale del servizio creato per lo svolgimento dei compiti generali di polizia definiti nella legge n. XXXIV del 1994 sulla polizia (in prosieguo: il «servizio generale di polizia») è la Direzione generale della Polizia di Stato (in prosieguo: «DGP»), e la sua sede è quella stabilita nell'allegato 1.

71 Articolo 2, paragrafo 1. Gli organi del servizio generale di polizia creati per l'esecuzione di compiti specifici sono:

72 a) la Polizia di pronto intervento,

[*omissis*] [disposizioni nazionali non pertinenti]

[*omissis*] [la formulazione dei paragrafi da 73 a 103 è identica a quella dei precedenti paragrafi da 7 a 33]

A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (decreto del Ministero degli Interni n. 30/2011, del 22 settembre, recante disciplina del servizio di polizia)

[*omissis*] [disposizioni di diritto interno non pertinenti che elencano le divisioni, i servizi e i servizi specializzati della polizia]

- 131 Articolo 51, paragrafo 1. In caso di ricorso a una pattuglia, la polizia eseguirà i propri compiti attraverso il raggruppamento degli agenti e la loro organizzazione in un'unità, agli ordini di un unico comandante e mediante applicazione di regole tattiche proprie.

[*omissis*] [disposizioni nazionali non pertinenti che regolano la competenza ad ordinare azioni di polizia nell'ambito di una pattuglia]

- 138 Articolo 84. Il capo della Polizia di Stato, il direttore generale del Centro antiterrorismo, il direttore generale del Servizio di difesa nazionale, il direttore generale della Polizia criminale, il direttore generale della Sicurezza, il comandante della Polizia di pronto intervento, il direttore della Direzione della polizia aeroportuale, il direttore del Dipartimento tecnico anticrimine dell'Istituto di specializzazione e indagine in ambito penale, il capo della Polizia distrettuale o della capitale, il capo della Polizia e il direttore dell'Agenzia di sicurezza delle frontiere possono ordinare i servizi di guardia ai servizi, unità o altri reparti soggetti alle loro rispettive autorità.

- 139 Paragrafi pertinenti della **circolare n. 11/1998**

- 140 1. Il servizio in pattuglia è una forma specifica di servizio impiegata per eseguire compiti di polizia in cui gli agenti vengono raggruppati in una pattuglia. Il servizio in pattuglia è costituito da missione, pattuglia e 'attività di pattuglia.

[*omissis*]

- 142 [*omissis*] [disposizioni nazionali non pertinenti]

- 143 L'avvicendamento durante la realizzazione dell'attività di pattuglia consiste nel trasferimento e nella ricezione, nel luogo in cui viene svolta l'attività, di missioni, sedi di servizio, aree operative o settori specifici. L'avvicendamento può avvenire tra determinati agenti di polizia, gruppi di servizio, squadre o sottounità per soddisfare le esigenze di approvvigionamento e riposo degli agenti, di operatività dei mezzi tecnici e di preparazione dell'esecuzione di nuove missioni.

- 144 L'acquartieramento consiste nella permanenza prolungata della pattuglia di polizia in un edificio (o caserma) di polizia o di altro tipo o, in circostanze eccezionali, in accampamenti, per rispondere alle esigenze di riposo o approvvigionamento degli agenti, di operatività dei mezzi tecnici, di preparazione di una missione specifica di organizzazione di guardie o di unità.

- 145 *Servizio in stato di allerta di una pattuglia*

- 146 La finalità del servizio in stato di allerta è di mantenere la pattuglia di polizia in condizione di poter essere dispiegata per lo svolgimento dei propri compiti il più

rapidamente possibile. Ciò comprende la concentrazione, il dispiegamento e l'intervento della pattuglia di polizia, la costituzione – se necessario – di squadre o di gruppi di squadre, la fornitura delle risorse materiali necessarie per l'intervento della pattuglia di polizia, la preparazione dell'unità e il suo mantenimento al livello operativo stabilito.

- 147 14. La pattuglia può essere posta in servizio in stato di allerta mediante mobilitazione pianificata in anticipo con conoscenza dei compiti previsti o mediante mobilitazione ordinata in situazione di emergenza. Quest'ultima può verificarsi, in particolare, quando un servizio in stato di allerta abbia già iniziato i suoi compiti e sia necessario organizzare un nuovo servizio in stato di allerta e non sia possibile o sufficiente la mobilitazione di forze di polizia che agiscono in conformità con un'altra forma di servizio.
- 148 15. La pattuglia che presta servizio in stato di allerta deve essere concentrata, per quanto possibile, nella propria caserma. Quando le circostanze lo giustificano, si possono utilizzare altri locali della polizia o di altro tipo o si può ricorrere alla sistemazione in accampamento. Le forze di polizia raggruppate possono prestare il servizio in stato di allerta in base alla loro organizzazione permanente o temporanea o in differenti gruppi di servizio.
- 149 17. Il livello di disponibilità di una pattuglia di polizia che presta un servizio in stato di allerta ad essere impiegata misura la rapidità con cui è possibile avviare una missione specifica. Sarà maggiore quanto più completa sia la definizione fatta a priori dal capo dell'unità di polizia delle condizioni che devono concorrere per l'avvio della missione. In funzione del concorso di tali condizioni, la pattuglia di polizia può essere posta in stato di allerta elevata o di allerta generale.
- 150 19. Il servizio in stato di allerta ha inizio quando si raggiunge il livello di allerta determinato e perdura finché l'allerta non viene revocata o finché non si verifica il passaggio ad altre attività. La pattuglia di polizia che presta servizio in stato di allerta deve essere in grado di eseguire i compiti specificati in meno di 15 minuti in stato di allerta elevata e in meno di un'ora in stato di allerta generale. Il capo dell'unità di polizia che ordina l'impiego della pattuglia di polizia può ridurre i termini ordinari a seconda della natura dell'attività prevista o della preparazione del gruppo.
- 151 **Disposizioni del diritto dell'Unione la cui interpretazione è richiesta nel caso di specie**
- 152 **Direttiva 89/391/CEE del Consiglio**, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1).
- 153 Articolo 2 (Campo di applicazione).

- 154 1) La presente direttiva concerne tutti i settori d'attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.).
- 155 2) La presente direttiva non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo.
- 156 In questo caso, si deve vigilare affinché la sicurezza e la salute dei lavoratori siano, per quanto possibile, assicurate, tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva.
- 157 **Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9)
- 158 Articolo 1.
- 159 Oggetto e campo di applicazione.
- 160 La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.
- 161 2. La presente direttiva si applica:
- 162 a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e
- 163 b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.
- 164 3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, fermi restando gli articoli 14, 17, 18 e 19 della presente direttiva.
- 165 Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 8, la presente direttiva non si applica alla gente di mare, quale definita nella direttiva 1999/63/CE.
- 166 4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano pienamente alle materie contemplate al paragrafo 2, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
- 167 Articolo 2 (Definizioni)
- 168 Ai sensi della presente direttiva si intende per:
- 169 1) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

- 170 2) “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;
- 171 Motivazione in merito all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione**
- 172 Ai sensi dell’articolo 364, paragrafo 1, numero 5, della legge n. XLII del 2015, sopra menzionata, tale legge traspone la direttiva 2003/88. Ciononostante, non definisce la nozione di orario di lavoro né di periodo di riposo.
- 173 Nel caso di specie, il ricorrente fonda la sua pretesa sulla normativa ungherese oltre che sulle disposizioni dell’articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2003/88.
- 174 Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi sostanziali in ordine alla questione se l’articolo 2, punti 1 e 2, di tale direttiva sia applicabile al ricorrente, in quanto membro della Polizia di pronto intervento, dato che, nel caso di specie, l’attività di cui trattasi, che il ricorrente ha svolto come agente di polizia, si distingue dalle attività richieste in circostanze ordinarie.
- 175 Per questo motivo, il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea, da un lato, di interpretare l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88, per delimitarne l’ambito di applicazione personale e, dall’altro, di chiarire se, in tale contesto, sia applicabile l’articolo 2 della direttiva 89/391.
- 176 Nel caso in cui quest’ultima disposizione sia applicabile, tale giudice chiede inoltre che si chiarisca se l’attività svolta nel caso di specie da un agente di polizia membro del personale professionista della Polizia di pronto intervento ungherese presenti particolarità inerenti ad attività specifiche nel pubblico impiego che si oppongono in modo imperativo all’applicazione della direttiva 89/391 e dell’articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2003/88, applicabile ai sensi della prima di queste direttive.
- 177 Posizione del giudice del rinvio**
- 178 Con riferimento alla prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che l’ambito di applicazione personale di tale direttiva sia delimitato dall’articolo 2 della direttiva 89/391. Egli considera che ciò è quanto si evince, perlomeno, dal testo dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva.
- 179 In relazione alla seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ritiene che la Polizia di pronto intervento è un corpo speciale delle forze che esercitano funzioni generali di polizia, che assume funzioni di polizia particolari diverse da quelle generali, come definite dalla legge, fermo restando che,, nel caso di specie, il ricorrente ha dovuto svolgere anche funzioni generali di polizia. Il ricorrente fa parte dell’organico di un’unità di tale corpo speciale, e, in tale contesto, ha svolto attività di polizia specifiche nel pubblico impiego, cosicché l’articolo 2 della direttiva 2003/88 non è ad esso applicabile.

Budapest, 19 febbraio 2019.

[firme]

DOCUMENTO DI LAVORO